

Poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. - disapplicazione di atti amministrativi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5988 del 06/03/2024 (Rv. 670474-01)

Ordinanze extra ordinem o libere - Contenuto - Natura regolamentare - Esclusione - Natura di atto amministrativo generale - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Possibilità per il giudice di conoscerle incidenter tantum e non principaliter - Sussistenza - Disapplicazione - Presupposti - Fattispecie.

Le ordinanze extra ordinem o libere, adottate dall'autorità amministrativa con carattere provvisorio e derogatorio delle fonti di rango primario, ancorché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e di derivazione unionale e internazionale, sul presupposto della necessità e urgenza onde far fronte a situazioni di pericolo grave e imminente per la comunità, rientrano nel novero degli atti amministrativi generali, i quali, a differenza del regolamento, avente natura di fonte di secondo grado e sostanza normativa, in quanto contenente norme generali e astratte incidenti sui rapporti giuridici nel corso del tempo, sono formalmente normativi, ma sostanzialmente amministrativi, siccome espressione di una semplice potestà amministrativa di natura gestionale con finalità di cura concreta di interessi pubblici, seppure a destinatari indeterminati, sicché esse sono impugnabili soltanto davanti al giudice amministrativo, mentre il giudice ordinario può conoscerle non già principaliter, non potendo venire in considerazione come fatto costitutivo del diritto azionato, ma solo incidenter tantum, quando siano presupposto o antecedente logico della fattispecie, e disapplicarle, ove ritenute illegittime, nei soli giudizi tra privati e non in quelli in cui sia parte la pubblica amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in quanto aveva disapplicato l'ordinanza emessa dalla pubblica amministrazione a tutela urgente dell'ambiente in conseguenza dello stato d'emergenza creatosi in Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore, benché questa costituisse fonte del diritto al compenso azionato dal commissario a ciò delegato e non antecedente logico della decisione, così conoscendone principaliter e non incidenter tantum).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5988 del 06/03/2024 (Rv. 670474-01)